

ORIGINALE



COPIA UFFICIO TRIBUTI

**COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA**  
Provincia di Verona

N° 70 Reg. Delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DI  
ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI - ESAME ED APPROVAZIONE

Oggi **DICIOTTO MARZO 1999**  
(millenovecentonovantanove)

nella sala delle adunanze, Il Commissario STRAORD., dr. Piergiuseppe Canero,  
assistito dal Segretario Capo e Direttore Generale Dr. Rosario NADDEO, di-  
chiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione del contribuente, nonché la circolare esplicativa del decreto del Ministero delle finanze n. 235/E del 08 agosto 1997;

VISTE le nuove misure per la stabilizzazione della finanza pubblica previste dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che prevedono la facoltà dell'Ente di introdurre l'istituto succitato allo scopo di razionalizzare e semplificare il procedimento di accertamento dei tributi locali;

VISTO, inoltre, l'art. 52 del D. Lgs.vo 15.12.1997, n.446 in materia di riordino della disciplina dei tributi locali ed in modo particolare della potestà regolamentare generale degli Enti Locali;

VISTA la risoluzione del 08.04.1998, n.25/E;

VISTO che, entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con apposito regolamento l'Ente può introdurre l'istituto del concordato a regime;

VISTO il testo del Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, formato dal responsabile dell'Ufficio Tributi con la collaborazione degli uffici comunali competenti che lo propongono all'approvazione del Commissario Straordinario;

VISTO lo Statuto del Comune ed i pareri favorevolmente espressi dagli uffici interessati;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ai tributi locali, composto di n. venti articoli, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 20, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. DI DISPORNE la pubblicazione e l'invio all'Organo Regionale di Controllo e, dopo l'avvenuta esecutività, la trasmissione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

PARERI

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, sig.ra Claudia Nottegar, ai sensi dell'art.53 della Legge 142, del 08.06.1990, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.


IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA  
Claudia Nottegar



Il Responsabile dell'ufficio tributi, sig.ra Lucrezia Guerra ai sensi dell'art.53 della Legge 142, del 08.06.1990, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.


IL RESPONSABILE  
UFFICIO TRIBUTI  
Lucrezia Guerra





**COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA**  
PROVINCIA DI VERONA

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO  
CON ADESIONE***



**COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA**  
PROVINCIA DI VERONA

**Regolamento accertamento**

**INDICE**

• **CAPO I – Principi generali**

**Art.1 Oggetto del regolamento**

**Art.2 Scopo del regolamento**

• **CAPO II – Ambito di applicazione dell'istituto**

**Art.3 I soggetti interessati**

**Art.4 L'oggetto dell'accertamento con adesione**

**Art.5 Gli atti concordabili**

• **CAPO III – Norme procedurali per la definizione**

**Art.6 Gli uffici competenti**

**Art.7 L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio**

**Art.8 L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente**

**Art.9 Il contraddittorio**

**Art.10 La conclusione del procedimento**

• **CAPO IV – Adempimenti necessari al perfezionamento dell'adesione**

**Art.11 Il perfezionamento dell'adesione**

**Art.12 Le modalità di versamento delle somme dovute**

**Art.13 La comunicazione del contribuente**

• **CAPO V – Effetti della definizione**

**Art.14 Gli effetti dell'adesione**

**Art.15 Le sanzioni applicabili**

• **CAPO VI - Ambiti particolari**

**Art.16 L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice**

**Art.17 I controlli sulla base delle dichiarazioni**

• **CAPO VII – Disposizioni finali e transitorie**

**Art.18 Decorrenza e validità**

**Art.19 Norme transitorie**

**Art.20 Avvertenze**

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

#### **Art. 2**

#### **Scopo del regolamento**

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

## **CAPO II**

### **Ambito di applicazione dell'Istituto**

#### **Art. 3**

#### **I soggetti interessati**

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:
  - le persone fisiche;
  - le società di persone e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  - le società di capitali e gli enti di cui all'art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

#### **Art. 4**

#### **L'oggetto dell'accertamento con adesione**

1. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali: imposta di pubblicità, imposta comunale sugli immobili, imposta per l'esercizio di imprese, arti professioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché altre ed eventuali entrate tributarie.

#### **Art. 5**

#### **Gli atti concordabili**

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli uffici il potere di accertamento o rettifica.
2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi- benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza

degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rilevati illegittimi o infondati.

### **CAPO III**

## **Norme procedurali per la definizione**

#### **Art. 6**

#### **Gli Uffici competenti**

1. E' competente a definire il procedimento l'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

#### **Art. 7**

#### **L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio**

1. L'ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:
  - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
  - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

#### **Art. 8**

#### **L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.

3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.
5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'Ufficio è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugnazione.
8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

#### **Art.9**

#### **Il contraddittorio**

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'Ufficio o del Tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dalla contribuente e delle motivazioni adottate.
2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato presso l'Ufficio da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

#### **Art.10**

#### **La conclusione del procedimento**

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:
  - Con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando inoltre quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio;

- Con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'Ufficio o del tributo.

#### **CAPO IV**

#### **Adempimenti necessari al perfezionamento dell'adesione**

##### **Art.11**

##### **Il perfezionamento dell'adesione**

1. La definizione si realizza con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva con il versamento.

##### **Art.12**

##### **Le modalità di versamento delle somme dovute**

1. Il versamento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante il pagamento delle intere somme dovute.

##### **Art.13**

##### **La comunicazione del contribuente**

1. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'Ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione, la quietanza o l'attestazione di pagamento.

#### **CAPO V**

#### **Effetti della definizione**

##### **Art.14**

##### **Gli effetti dell'adesione**

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'Ufficio la possibilità di modificare un eventuale erronea liquidazione dell'imposta.
3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni, perde efficacia l'avviso di accertamento.
4. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
5. L'accertamento definito con adesione:
  - Non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
  - Non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma 2° del presente articolo;
  - Non rileva ai fini extratributari;
  - Comporta la riduzione di alcune sanzioni;
  - Esclude la punibilità di gran parte dei reati tributari.



**Art.15**  
**Le sanzioni applicabili**

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio non trova applicazione nessuna riduzione.
2. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

**CAPO VI**  
**Ambiti particolari**

**Art.16**  
**L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice**

1. Non è escluso l'accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dall'articolo 14 e 17 del presente regolamento. Pertanto nella maggior parte dei casi l'accertamento con adesione avrà carattere definitivo.

**Art.17**  
**I controlli sulla base delle dichiarazioni**

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo, ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare, o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.

**CAPO VII**

**Disposizioni finali e transitorie**

**Art.18**  
**Decorrenza e validità**

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999.  
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

**Art.19**  
**Norme transitorie**

L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamento emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**Art.20**  
**Avvertenze**

In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura:

"Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art.12, comma 1°, del D.Lgs.vo n.218/1997, dell'art.50 della Legge 27 dicembre 1997 n.449, può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio.

L'istanza, con l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a questo Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla commissione tributaria provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione".

Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengono irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.

COMUNE DI  
BOSCO CHIESANUOVA



P.zza Chiesa, 35  
37021 Bosco Chiesanuova

Regolamento deliberato dal Commissario Straordinario con verbale n. 70

in data 18 MARZO '99

Il Commissario Straordinario  
Dr. Piergiuseppe Canero



Il Segretario Capo  
Dr. Rosario Naddeo

Publicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 22-03-99

al 07-04-99 senza opposizioni.



Il Segretario Capo  
Dr. Rosario Naddeo

Approvato dal Comitato Regionale di controllo.



Il Segretario Capo  
Dr. Rosario Naddeo

Ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal 28-07-99

al 12-08-99.



Il Segretario Capo  
Dr. Rosario Naddeo


Dalla residenza Municipale, oggi \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
*Pro. Giuseppe Amato*

IL SEGRETARIO CAPO  
E DIRETTORE GENERALE  
*[Signature]*

Il presente atto, in copia conforme all'originale, e' stato affisso all'Albo Pretorio in data **22 MAR. 1999**  
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*[Signature]*

La presente deliberazione: E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 23  
per decorrenza termini.

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (3^ comma, art.47, Legge 142/1990), in data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONTROLLO CO.RE.CO.**

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 23 Aprile 99

La presente deliberazione e' stata **SOSPESA** il ..... con ordinanza

Co.Re.Co. n. .... del .....

La presente deliberazione e' **STATA ANNULLATA** il ..... con ordinanza

Co.Re.Co. n. .... del .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



AREA AMMINISTRATIVA  
FINANZIARIA  
IL RESPONSABILE  
*Daniela Brusa*

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA  
PUBBL. VERBA  
2° PIANO - P. G. TRILISTINE  
Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal 23/7/99 al 17. Aug. 1999  
Bosco Chiesanuova, il 12. Aug. 1999  
IL MESSO COMUNALE  
*[Signature]*